Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE
Servizio Pianificazione Urbanistica

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 7/2024

RICHIEDENTE: **COMUNE DI VALPERGA, Codice Fiscale: 83501310011, Partita IVA: 07549910011 sede legale in Valperga (To), Via Matteotti n. 19**

OGGETTO: **Riqualificazione corpi idrici piemontesi – Riposizionamento scala risalita ittofauna e realizzazione scogliere – Progetto di fattibilità Cuorgnè (To), Via XXIV Maggio**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 in data 29.03.2022 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere* nelle *aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002,n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **06.05.2024** al prot. **9816**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 7/2024, quale endoprocedimento della pratica SCIA alternativa al Permesso di costruire n. 53/2024 del COMUNE DI VALPERGA, con sede legale in Valperga (To), Via Matteotti n. 19, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "**Riqualificazione corpi idrici piemontesi –**

Riposizionamento scala risalita ittofauna e realizzazione scogliere - Progetto di fattibilità, ubicazione Cuorgnè (To), Via XXIV Maggio;

– il parere favorevole condizionato in data **03.07.2024** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di che trattasi, che in particolare si è espressa come segue;

> *"conchè in caso di taglio di essenze arboree per la cantierizzazione ne venga prevista la piantumazione con le stesse essenze";*

Dato atto che:

– con nota prot. **15264** del **08.07.2024** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146, al prot. **18824** del **03.09.2024** perveniva da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi, con la precisazione che:

> *"[…] esprime parere favorevole all'intervento facendo proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio.*
> *Per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, considerato il carattere degli scavi previsti, ubicati in alveo o su aree spondali già in parte oggetto di precedenti interventi, non si ritiene necessaria l'attivazione del procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ex art. 41 c. 4 e Allegato I.8 del D.Lgs 36/2023.*
> *Per l'intervento di scavo relativo al cavidotto elettrico, valutata la densità degli interventi archeologici attestati lungo le sponde del torrente Gallenca, si richiede tuttavia che gli scavi siano condotti con l'assistenza di archeologi in possesso dei requisiti di legge, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, al fine di garantire il pronto riconoscimento e documentazione di eventuali strutture, stratigrafie o aree di fluitazione di materiali mobili tutelate ai sensi della normativa vigente.*
> *Si rimane in attesa di comunicazione del nominativo degli archeologi incaricati e della data d'inizio dei lavori, ricordando che eventuali rinvenimenti in corso d'opera potranno comportare la necessità di ampliamenti e approfondimenti delle indagini o di varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto";*

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, l'avente titolo:

COMUNE DI VALPERGA, Codice Fiscale: 83501310011, Partita IVA: 07549910011
sede legale in Valperga (To), Via Matteotti n. 19

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta in data **06.05.2024** al prot. **9816**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 7/2024, quale endoprocedimento della pratica SCIA alternativa al Permesso di costruire n. 53/2024**,** volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "**Riqualificazione corpi idrici piemontesi – Riposizionamento scala risalita ittofauna e realizzazione scogliere - Progetto di fattibilità**, ubicazione Cuorgnè (To), Via XXIV Maggio, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Tavola 1 – Corografia
- Tavola 2 – Planimetria stato attuale
- Tavola 3 – Planimetria progetto
- Tavola 4 – Planimetria catastale
- Relazione paesaggistica

* *Costituiscono allegato all'autorizzazione paesaggistica le sole tavole del progetto pertinenti al procedimento*

Restano ferme le seguenti condizioni della Commissione Locale per il Paesaggio contenute nel parere espresso nella seduta del 03.07.2024:

"conchè in caso di taglio di essenze arboree per la cantierizzazione ne venga prevista la piantumazione con le stesse essenze";

Restano ferme le seguenti condizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio contenute nel parere vincolante favorevole pervenuto al prot. 18824 del 03.09.2024:

"[…] esprime parere favorevole all'intervento facendo proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio.
Per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, considerato il carattere degli scavi previsti, ubicati in alveo o su aree spondali già in parte oggetto di precedenti interventi, non si ritiene necessaria l'attivazione del procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ex art. 41 c. 4 e Allegato I.8 del D.Lgs 36/2023.
Per l'intervento di scavo relativo al cavidotto elettrico, valutata la densità degli interventi archeologici attestati lungo le sponde del torrente Gallenca, si richiede tuttavia che gli scavi siano condotti con l'assistenza di archeologi in possesso dei requisiti di legge, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, al fine di garantire il pronto riconoscimento e documentazione di eventuali strutture, stratigrafie o aree di fluitazione di materiali mobili tutelate ai sensi della normativa vigente.
Si rimane in attesa di comunicazione del nominativo degli archeologi incaricati e della data d'inizio dei lavori, ricordando che eventuali rinvenimenti in corso d'opera potranno comportare la necessità di ampliamenti e approfondimenti delle indagini o di varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto";

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità idoneo provvedimento presentato e/o rilasciato dal S.U.E. con Comune di Cuorgnè capofila per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 9 settembre 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Mauro MALANO
Firmato digitalmente

MF/